



REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI ISPEZIONE

Decreto Ministeriale del D.M. 21.04.2017 n° 93, “Regolamento recante codificazione, modifica e integrazione, nonché semplificazione e armonizzazione tecnica alla normativa dell’unione europea, della disciplina attuativa dei controlli sugli strumenti di misura in servizio e della vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea”

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. TERMINI E DEFINIZIONI	2
3. MODIFICHE AL REGOLAMENTO	2
4. PROCESSO DI ISPEZIONE	3
5. RISERVATEZZA	5
6. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI	5
7. DOVERI E DIRITTI	6
8. USO DEL MARCHIO DI ACCREDIA	7
9. GENERALITA'	8

Rev.	Data	Oggetto	Redatto	Autorizzato
00	01/08/2017	EMISSIONE	RSQ	DIREZIONE
01	18/12/2017	aggiornamento	RSQ	DIREZIONE
02	06/02/2018	Aggiornamento	RSQ	DIREZIONE
03	06/03/2019	Estensione sistemi di misura	RSQ	DIREZIONE
04	29/10/2019	Rilievi ACCREDIA	RSQ	DIREZIONE
05	11/11/2019	Rilievi ACCREDIA 11/11/2019	RSQ	DIREZIONE
06	27/12/2019	Rilievi ACCREDIA 11/11/2019	RSQ	DIREZIONE
07	13/03/2020	Estensione dell'accreditamento	RSQ	DIREZIONE
08	03/11/2021	Esame documentale consegnato nell'audit del 14 e 15/10/2021	RSQ	DIREZIONE
09	14/04/2022	Adeguamento Direttiva 06/12/2022	RSQ	DIREZIONE
10	20/05/2023	Comm. n. 6 ACCREDIA (18 novembre 2022)	RSQ	DIREZIONE
11	20/04/2024	Revisione par. 7.2 e accettazione	RSG	DIREZIONE



Tecnologie Petrolifere Europee S.r.l.

Via della Pisana, 1282 - 00163 ROMA
Tel. 06 65.77.00.47 - Fax 06 65.77.00.36
Mail oi@tpesrl.eu
RM☆169

“Regolamento dei Servizi”

Rev. 11 del 20/04/2024

Pag. 2 di 8

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica alle attività dell'Organismo di Ispezione che esegue la verifica periodica degli strumenti di misura e le procedure di controllo ai sensi del decreto D.M. 21.04.2017 n° 93.

Questo documento definisce il regolamento adottato per le attività di verifica erogate in qualità di Organismo di Ispezione di tipo C in accordo alla norma UNI EN ISO/IEC 17020, in conformità a quanto previsto dal D.M. 93/2017 di:

1. Distributori di carburante (escluso GPL) e di soluzioni a base di urea con portata massima fino a 2.000 L/min;
2. Distributori di GPL;
3. Erogatori per liquidi alimentari con portata massima fino a 200 L/min;
4. Sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua destinati al rifornimento degli aeromobili - carburante per il rifornimento di aeromobili - con portata massima fino a 1.000 L/min (o portate superiori in caso di strutture di prova annesse allo strumento);
5. Sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua destinati al Carico/Scarico autocisterne, vagoni-cisterna, navi-cisterna e container-cisterna – carburanti con portata massima fino a 1.000 L/min [o portate superiori in caso di strutture di prova annesse allo strumento];
6. Sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua su condotta con portata massima fino a 1.000 L/min [o portate superiori in caso di strutture di prova annesse allo strumento],

ai sensi del Decreto 21 aprile 2017, n. 93.

Il presente regolamento viene applicato da T.P.E. srl in maniera uniforme e imparziale per tutti i soggetti destinatari ovvero interessati ai servizi di servizi di ispezione erogati; l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione del cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo.

Il presente regolamento è consegnato al cliente al momento dell'emissione dell'offerta e si intende integralmente accettato, salvo diversa statuizione tra le parti, mediante sottoscrizione dello stesso che equivale a dichiarare di averlo letto e di accettato nella richiesta di verifica.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata nei documenti relativi allo svolgimento delle attività di ispezione è in accordo ai seguenti documenti legislativi e normativi, nella loro edizione vigente:

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- D.M. 21.04.2017 n° 93;
- Decreto Legislativo 22/2007 e s.m. e i.;
- ACCREDIA, RG-01 – Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale
- ACCREDIA, RG-01-04 - Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Ispezione;
- Regolamento UNIONCAMERE.

Sono fatti salvi tutti i termini tecnici desumibili dalla normativa tecnica applicabile. Inoltre, con il termine “cliente” o “committente” del servizio ispettivo, si intende colui che contrattualmente richiede a TPE srl le attività ispettive.

3. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è parte integrante dell'offerta e/o del contratto.



Tecnologie Petrolifere Europee S.r.l.

Via della Pisana, 1282 - 00163 ROMA
Tel. 06 65.77.00.47 - Fax 06 65.77.00.36
Mail oi@tpesrl.eu
RM ☆ 169

“Regolamento dei Servizi”

Rev. 11 del 20/04/2024

Pag. 3 di 8

In caso di aggiornamenti e modifiche del presente regolamento, T.P.E. srl renderà disponibile il nuovo documento al cliente, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate, dandone comunicazione al cliente e alle eventuali parti interessate tramite pec, indicando i relativi tempi di attuazione. Il cliente, entro il termine indicato, ha facoltà di comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche. Passato tale termine senza che siano pervenute comunicazioni da parte del cliente, la nuova edizione del Regolamento verrà ritenuta accettata.

Qualora le modifiche al presente regolamento siano determinate da variazioni della normativa applicabile, il cliente non ha facoltà di comunicare la mancata accettazione delle modifiche.

4. PROCESSO DI ISPEZIONE

Le attività di verifica sono esplicitate nel campo di accreditamento previsto al punto 1 del presente regolamento e le modalità generali di svolgimento delle attività di ispezione sono stabilite in procedure in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e del D.M. 21.04.2017 n° 93, alla Direttiva del Ministro del 06/12/2021 e alla normativa applicabile agli strumenti di misura sottoposti a controllo.

Lo svolgimento delle attività di ispezione comporta di regola l'interruzione temporanea dell'utilizzo degli strumenti di misura nel rispetto delle norme per la tutela della sicurezza e degli interessi delle parti.

4.1 Richiesta di verifica

L'interessato invia all'indirizzo di posta elettronica oi@tpesrl.eu la richiesta di preventivo (offerta) specificando la tipologia e le caratteristiche metrologiche degli strumenti da sottoporre a verifica. L'Organismo della società T.P.E. srl, in base alle informazioni ricevute, invia una mail con la relativa offerta (contenuta nel corpo della mail stessa), le modalità di pagamento, il modulo di richiesta di verifica e il presente Regolamento dei Servizi.

Il cliente ove accetti l'offerta, invia una mail di accettazione allegando:

- la richiesta debitamente compilata e sottoscritta;
- il presente Regolamento dei Servizi, debitamente sottoscritto per accettazione di tutte le sue parti;
- indicazione dell'avvenuto pagamento (tranne il caso dei contratti quadro o annuali/pluriennali).

Dal momento in cui L'OI riceve da parte del cliente l'accettazione dell'offerta, e di tutta la documentazione a corredo, entro 5 giorni lavorativi l'Organismo procede all'accettazione e protocollazione; invia quindi al cliente con mail, il numero di protocollo e la pianificazione delle attività di verifica che saranno eseguite.

Le attività di verifica, si concludono entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione completa (richiesta di verifica, Regolamento dei Servizi accettato e pagamento della tariffa di offerta) e sono effettuate di norma durante l'orario di apertura.

L'Organismo di ispezione procede alla pianificazione e quindi a comunicare (facoltativo) il piano di lavoro alla Camera di Commercio/Unioncamere competente almeno 5 giorni lavorativi prima della data programmata (comunicazione preventiva tramite Web Telemaco); dopo tale comunicazione il piano di lavoro non può essere modificato salvo documentata ed inderogabile necessità (esempio improvvisa indisponibilità tecnica impianto, da comunicare via PEC, in caso di preventiva caricata in Web Telemaco).

4.2 Verifica periodica

Per la tipologia di strumenti si faccia riferimento a quanto previsto dallo scopo di accreditamento, come descritto al paragrafo 1.

Le procedure da seguire nella verifica periodica sono rivolte ad accertare la presenza dei bolli di verifica prima nazionale o di quella CEE/CE o della marcatura CE e il rispetto degli errori massimi tollerati, escludendosi qualsiasi operazione che comporti l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e la rimozione o aggiunta di sigilli rispetto a quelli previsti nelle approvazioni di modello o di progetto, secondo quanto disposto all'Allegato II del citato Decreto Ministeriale 93/2017.

Entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del cliente la società T.P.E. srl esegue le attività di verifica periodica.

Da parte sua il cliente si impegna a fornire all'Organismo la massima collaborazione durante tutte le fasi della verifica consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere le attività e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento delle stesse.



4.2.1 Modalità generali

Le modalità generali di svolgimento delle attività di ispezione sono stabilite in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e del D.M. 21.04.2017 n° 93 e sono contenute nella pertinente sezione della procedura PG 7.0 che, in revisione corrente, è applicata nella verifica periodica.

L'Organismo applica gli errori massimi tollerati previsti o richiamati dal citato Decreto Ministeriale.

4.2.2 Procedure di verifica ed Errori massimi tollerati

Le procedure sono predisposte tenuto conto di quanto previsto dal Decreto 93/2017 e dei principi, in quanto applicabili, previsti in materia di verifica dalla normativa nazionale, dalle norme europee e dalle pertinenti norme armonizzate europee, o in loro assenza, dalle relative raccomandazioni OIML.

Come stabilito dall'art. 4 del DM 21 aprile 2017, n. 93, gli errori massimi tollerati in sede di ispezione sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla pertinente norma nazionale o europea; sono applicati gli errori massimi tollerati di seguito specificati per ciascuna tipologia di strumenti:

- Nel caso dei sistemi di misura-distributori di carburanti conformi alla normativa nazionale ed europea sono seguite le indicazioni contenute nella scheda C dell'Allegato III del D.M. 21.04.2017 n° 93; sono applicati gli errori massimi tollerati previsti dal Decreto Legislativo 22/2007 e s. m. e i. ($\pm 0,5\%$);
- Nel caso dei distributori di GPL sono seguiti i principi contenuti nel Decreto Ministeriale 19/05/1958 n. 206161, Norme per la verifica dei misuratori di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) ad erogazione continua e le indicazioni contenute nella Scheda G della Direttiva del Ministro del 06/12/2021 adottata ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto 93/2017; sono applicati gli errori massimi tollerati previsti dal Decreto Legislativo 22/2007 e s.m. e i. ($\pm 1,0\%$);
- Nel caso di erogatori per liquidi alimentari sono seguiti i principi contenuti nella norma OIML R117; sono applicati gli errori massimi tollerati previsti dal D.P.R. 1215/58 (+0,2% e -0,3%);
- Nel caso di sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua destinati al rifornimento degli aeromobili - carburante per il rifornimento di aeromobili sono seguiti i principi contenuti nel D.M. 347828 del 28/07/1970, nel D.M. 330606 del 16/3/1977 e nel D.M. 28/10/1977, n. 332185, in quanto applicabili; sono applicati gli errori massimi tollerati previsti dal Decreto Legislativo 22/2007 e s. m. e i. ($\pm 0,5\%$);
- Nel caso di sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua destinati al Carico/Scarico autocisterne, vagoni-cisterna, navi-cisterna e container-cisterna – carburanti sono seguiti i principi contenuti nel D.M. 347828 del 28/07/1970, nel D.M. 330606 del 16/3/1977 e nel D.M. 28/10/1977, n. 332185, in quanto applicabili; sono applicati gli errori massimi tollerati previsti dal Decreto Legislativo 22/2007 e s. m. e i. ($\pm 0,5\%$);
- Nel caso di sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua su condotta sono seguiti i principi contenuti nel D.M. 347828 del 28/07/1970, nel D.M. 330606 del 16/3/1977 e nel D.M. 28/10/1977, n. 332185, in quanto applicabili; sono applicati gli errori massimi tollerati previsti dal Decreto Legislativo 22/2007 e s. m. e i. ($\pm 0,3\%$).

Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dalle approvazioni di modello nazionali e europee o dagli attestati di esame CE/UE del tipo o di progetto.

4.2.3 Esito della verifica

In caso di esito positivo della verifica periodica, l'incaricato dell'Organismo di Ispezione appone il contrassegno verde previsto dal decreto. In caso di esito negativo appone sullo strumento il contrassegno rosso riportante la scritta "Esito Negativo"; il contrassegno è rimosso a seguito della verifica periodica.

Al termine delle attività di verifica metrologica, l'incaricato delle operazioni di verifica consegna al titolare dello strumento una copia della lista di controllo (se prevista dal Decreto) in cui sono registrati i controlli effettuati e procede a dotare lo strumento (qualora non vi abbia già provveduto il fabbricante) del libretto metrologico, compilandolo con le informazioni previste dal Decreto.

Il Responsabile dell'Organismo entro tre giorni lavorativi procede al riesame del rapporto del Personale Operativo incaricato; nel caso in cui dal riesame si evidenziassero delle non conformità tali da incidere sul risultato del controllo



**Tecnologie Petrolifere Europee
S.r.l.**

Via della Pisana, 1282 - 00163 ROMA
Tel. 06 65.77.00.47 - Fax 06 65.77.00.36
Mail oi@tpesrl.eu
RM☆169

“Regolamento dei Servizi”

Rev. 11 del 20/04/2024

Pag. 5 di 8

metrologico, il Responsabile annulla il rapporto di verifica metrica e, dopo aver acquisito l'approvazione del titolare dello strumento, pianifica entro 48 ore una nuova verifica periodica.

5. RISERVATEZZA

La T.P.E. srl, assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività ispettive, inclusa la tutela dei diritti di proprietà dei clienti, vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- art. 13 D.M. 21.04.2017 n° 93;
- disposizioni di legge specifiche;
- disposizione degli organismi di accreditamento;
- enti pubblici titolari di specifica competenza, autorità di pubblica sicurezza.

Il Cliente, ove possibile, è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale di T.P.E. srl, coinvolto nell'Organismo di Ispezione sottoscrive un codice deontologico - costituito dalle politiche aziendali e accettato nella lettera di incarico della singola risorsa dell'Organismo di Ispezione, contenente un impegno formale alla riservatezza, copia delle quali, su richiesta, sono fornite al Cliente.

6. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

6.1 Reclami

La T.P.E. srl prende in considerazione i reclami provenienti dai Clienti (o da altre fonti) purché scritti e circostanziati nei fatti e nei motivi del reclamo e pervenuti all'Organismo di ispezione entro 5 giorni lavorativi dalle attività che lo hanno scaturito. Nel caso in cui tali informazioni non siano disponibili nel reclamo, il Cliente è contattato per le dovute integrazioni. I reclami presi in considerazione vengono registrati ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al reclamante entro 5 giorni lavorativi.

Tutti i reclami pervenuti vengono esaminati dal Responsabile Gestione Qualità, il quale svolge gli opportuni approfondimenti (ad esempio mediante interviste del personale operativo coinvolto ovvero mediante la ripetizione delle attività di controllo, ecc.) e comunica per iscritto, al soggetto che ha presentato il reclamo, entro un mese dal ricevimento del reclamo, l'esito degli approfondimenti condotti e le eventuali azioni intraprese (procedura mediante Mod. OI 8.2-4 RNC Rapporto Non Conformità/Azioni correttive/Azioni preventive).

Nel caso in cui il Responsabile Gestione Qualità sia stato l'esecutore del controllo, es. quando agisce da ROIS, il reclamo viene gestito dal ROI.

In ogni caso la persona incaricata di gestire il reclamo, non deve essere stata coinvolta nelle attività/decisioni che hanno generato il reclamo stesso.

6.2 Ricorsi

Il Cliente che utilizza i servizi di ispezione di T.P.E. srl, ha facoltà di presentare ricorsi scritti con riferimento alle decisioni adottate a seguito delle attività di controllo metrologico.

Il Cliente che decide di fare ricorso dovrà inviare, entro 5 giorni lavorativi dalle attività che hanno scaturito il ricorso, una lettera per raccomandata con ricevuta di ritorno, o sistema equipollente, a T.P.E. srl, Via della Pisana, 1282 – 00163 Roma, all'attenzione dell'Amministratore Unico: tale lettera dovrà riportare i riferimenti del reclamante, l'oggetto del ricorso e le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni e la firma del ricorrente. Si precisa che la mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per respingere il ricorso; in tali casi T.P.E. srl, invierà al mittente una comunicazione con le relative motivazioni.

L'Amministratore Unico della T.P.E. srl, procederà all'esame del ricorso coinvolgendo ove necessario le parti interessate; entro 60 giorni dalla presentazione l'Amministratore Unico comunicherà l'esito del ricorso al ricorrente.



Tecnologie Petrolifere Europee S.r.l.

Via della Pisana, 1282 - 00163 ROMA
Tel. 06 65.77.00.47 - Fax 06 65.77.00.36
Mail oi@tpesrl.eu
RM★169

“Regolamento dei Servizi”

Rev. 11 del 20/04/2024

Pag. 6 di 8

6.3 Contenziosi

Per tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente Regolamento, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Roma.

7. DOVERI E DIRITTI

7.1 Doveri e diritti del Cliente

Il Cliente richiedente l'ispezione deve:

- accettare il presente Regolamento dei Servizi, mediante sottoscrizione dello stesso e dichiarare di averlo letto e di accettarlo nella richiesta di verifica (istanza di richiesta);
- compilare con esattezza e in modo completo la richiesta di verifica o altro documento indicando tutti gli elementi identificativi per poter eseguire le comunicazioni alla CCIAA e a Unioncamere, in particolare il proprio codice REA e il codice fiscale;
- fornire la documentazione tecnica del dispositivo oggetto di ispezione, in particolare:
 - il libretto metrologico, qualora esistente;
 - manuali d'uso e manutenzione;
 - Bolli e marcatura CE/CE tipo e data sheet (facoltativa quest'ultima);
- garantire al personale addetto alle ispezioni, nel giorno ed orario concordato, l'accesso in condizioni di sicurezza ai locali/impianti, se del caso, accompagnati dal personale di ACCREDIA;
- disporre affinché i liquidi erogati nella verifica dei sistemi di misura possano essere correttamente riversati nelle cisterne;
- riprodurre i documenti rilasciati dal verificatore e dall'Organismo di Ispezione esclusivamente nella loro forma integrale.

In ogni caso è diritto del Cliente presentare motivate obiezioni sui nominativi degli incaricati da T.P.E. srl nel caso sussista un conflitto di interessi.

Il titolare di strumento di misura, è inoltre obbligato a sottoporre lo strumento alla verifica periodica con la periodicità prevista e a soddisfare i seguenti obblighi prescritti dal Decreto 21/04/2017:

a) comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di seguito indicati:

- nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento di misura;
- indirizzo presso cui lo strumento di misura è in servizio, qualora diverso dal precedente;
- tipo dello strumento di misura;
- marca e modello dello strumento di misura;
- numero di serie dello strumento di misura, se previsto;
- anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare;
- caratteristiche metrologiche dello strumento;
- specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento.

b) mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;

c) curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;

d) conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;

e) curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Gli obblighi precedenti di cui alle lettere b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.

7.2 Impegni e doveri di T.P.E. srl

La società T.P.E. srl si impegna a:



Tecnologie Petrolifere Europee S.r.l.

Via della Pisana, 1282 - 00163 ROMA
Tel. 06 65.77.00.47 - Fax 06 65.77.00.36
Mail oi@tpesrl.eu
RM ☆ 169

“Regolamento dei Servizi”

Rev. 11 del 20/04/2024

Pag. 7 di 8

- applicare il presente regolamento, ivi compresi gli obblighi di riservatezza di cui al precedente punto 5;
- svolgere le attività ispettive richieste con la dovuta cura, in conformità a quanto previsto dal D.M. 21.04.2017 n° 93 e secondo quanto previsto al precedente punto 4, rispettando i termini previsti dal Decreto, applicando le procedure tecniche predisposte in conformità al D.M. 93/2017, ivi compreso il rilascio gratuito del libretto metrologico (ove previsto) ed eseguendo le comunicazioni prescritte dall'articolo 13 del Decreto ;
- agire in conformità della norma UNI CEI ECN ISO/IEC 17020 e delle altre prescrizioni applicabili di ACCREDIA;
- applicare il sistema di qualità, ivi comprese le politiche e procedure stabilite per l'Organismo di Ispezione;
- comunicare preventivamente il nome del personale incaricato dei controlli metrologico-legali richiesti affinché il richiedente possa esercitare la facoltà di riconsuazione in caso di conflitto di interessi;
- comunicare (entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento) al soggetto che abbia fatto richiesta della verifica periodica l'eventuale provvedimento di inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela ricevuto da Unioncamere, invitandolo a riprogrammare la verifica (saranno rimborsati eventuali anticipi); **Art. 12 c. 4 del 93/2017**
- gestire reclami e ricorsi secondo quanto previsto al punto 6 del presente regolamento.

Inoltre l'Organismo di ispezione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 del Decreto 93 del 21.04.2017, "Obbligo di registrazione e di comunicazione" degli Organismi, provvede a:

- inviare telematicamente, entro dieci giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verifica periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi:
 - nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento;
 - indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
 - codice identificativo del punto di prelievo o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;
 - tipo dello strumento;
 - marca, modello dello strumento e classe, se prevista;
 - numero di serie dello strumento;
 - specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento;
 - data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verifica;
 - esito della verifica e, ove positiva, la data di scadenza;
 - anomalie riscontrate, se la verifica ha dato esito negativo;
 - nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.
- tenere un registro, su supporto cartaceo o informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verifica periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.

8. USO DEL MARCHIO DI ACCREDIA

Ai fini dell'impiego del marchio ACCREDIA è applicato il Regolamento ACCREDIA RG-09 nell'ultima revisione approvata; il pertinente marchio ACCREDIA è adottato esclusivamente dall'Organismo di Ispezione di Tecnologie Petrolifere Europee S.r.l. successivamente alla formale notifica dell'accreditamento dell'Organismo di Ispezione. Non è previsto l'utilizzo del marchio concesso a Tecnologie Petrolifere Europee S.r.l. da parte di soggetti diversi.

L'Organismo utilizza il logo del marchio ACCREDIA con i colori e le dimensioni stabilite dal REG-09, accompagnato dalla sigla identificativa dello schema di accreditamento prevista per gli Organismi di certificazione (schema ISP), ed il numero assegnato all'Organismo stesso. Il marchio è sempre accompagnato dal riferimento agli accordi MLA/MRA; il riferimento agli Accordi MLA/MRA può essere espresso anche solo in lingua italiana. Ai fini della riproduzione del marchio si fa riferimento alle istruzioni ed alla grafica di cui alla figura 3, Paragrafo 12 del suddetto Regolamento. L'Organismo di Ispezione si impegna ad illustrare ai clienti il significato e l'importanza degli Accordi di Mutuo Riconoscimento e si impegna a chiarire, ove necessario, il significato dei termini presenti nel riferimento agli Accordi MLA/MRA incorporato nel Marchio ACCREDIA. Si impegna altresì a fornire copia del regolamento RG-09 qualora il cliente ne faccia richiesta.

Il marchio, a seguito della concessione d'uso, sarà apposto sulla richiesta di verifica (Modello OI 7.0-1) oltre ad essere posto sui rapporti di ispezione (Modello OI 7.0-2, Modello OI 7.0-4 e Modello OI 7.0-6, ecc.).



**Tecnologie Petrolifere Europee
S.r.l.**

Via della Pisana, 1282 - 00163 ROMA
Tel. 06 65.77.00.47 - Fax 06 65.77.00.36
Mail oi@tpesrl.eu
RM ☆ 169

“Regolamento dei Servizi”

Rev. 11 del 20/04/2024

Pag. 8 di 8

Di ogni documento o modello riportante il Marchio viene conservata copia a disposizione di ACCREDIA.
Il Marchio non è utilizzato su documenti di attestazione o altri documenti che non riguardino attività di ispezione o riferibili ad altre attività, per le quali la società Tecnologie Petrolifere Europee S.r.l. non è accreditata. Nel caso in cui nei documenti il campo di applicazione faccia contemporaneamente riferimento a processi coperti da accreditamento e non, tale circostanza deve essere chiaramente evidenziata.
L’Organismo di Ispezione non impiega inoltre il marchio ACCREDIA in modo tale da creare l’impressione che ACCREDIA accetti la responsabilità per la qualità degli strumenti di misura o li autorizzi in una qualche maniera; infine l’Organismo non impiega il marchio o altro riferimento ad ACCREDIA ove sia stata richiesta o disposta la sospensione dell’accreditamento.

9. GENERALITA’

Il contratto (richiesta di verifica) si intende valido con l’accettazione dell’offerta (costituita dalla richiesta di verifica, dal pagamento della tariffa di offerta concordata nel testo della e-mail inviata al cliente e restituzione del Regolamento dei Servizi sottoscritto per accettazione) o con la sottoscrizione del contratto stesso (nei casi di contratti quadro o annuali/pluriennali); T.P.E. srl emetterà fattura secondo quanto stabilito nell’offerta o nel contratto.

Il Cliente provvederà al pagamento entro i termini pattuiti; in caso di ritardato pagamento del prezzo il Cliente sarà tenuto a pagare a T.P.E. srl, gli interessi calcolati sull’effettivo tempo di ritardo, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento fino all’effettivo pagamento, impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno. In caso di mancato o incompleto pagamento del prezzo, T.P.E. srl, si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile.

La nullità e/o inefficacia e/o invalidità di una o più parti del presente regolamento non comporterà la nullità e/o inefficacia e/o invalidità delle altre sue parti.

Regolamento UE n°679/2016 - GDPR

Le informazioni contenute in questo Regolamento sono strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente ai destinatari intenzionali e solo per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo regolamento senza esserne il destinatario intenzionale Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail (oi@tpesrl.eu) e di procedere alla distruzione del messaggio stesso. Trattenere, divulgare, distribuire, copiare e/o utilizzare il regolamento anche in parte, costituisce reato che comporta le sanzioni previste dal Regolamento UE n.679/2016.

Per accettazione del presente regolamento

Data Timbro e Firma del Cliente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificamente le seguenti clausole:

4.1 Richiesta di verifica, ultimo capoverso

6.2 e 6.3 Ricorsi, secondo capoverso

7.1 Diritti e doveri del Cliente

8 Generalità.

Per accettazione del presente regolamento

Data Timbro e Firma del Cliente